



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19700 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 17/05/2022, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

[redacted] **VINCENZO**, nato ad [redacted] il [redacted] ed ivi residente al [redacted], codice fiscale [redacted], rappresentato e difeso in forza di procura a margine dell'atto di citazione dall'avvocato Pierluigi Telese (codice fiscale TLS PLG 73B08 F839T – pec: avv.pierluigitelese@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60.

- ATTORE -

E

[redacted] S.P.A., [redacted]

[redacted]





- CONVENUTO -

### CONCLUSIONI

All'udienza del 17/05/2022 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: "1. Voglia il Tribunale di Napoli accertare e dichiarare la violazione dell'art.125 comma 6 T.U.B. con riferimento al contratto di finanziamento recante nr.7320732 per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere; 2. Ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 bis comma 7° T.U.B., la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di finanziamento; 3. Condannare la convenuta alla ripetizione delle somme corrisposte al C.T.U. sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo in favore dello scrivente procuratore anticipatorio anche di tali spese; 4. Condannare la  s.p.a., in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art.91 cod. proc. civ., con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatorio. ”.

Per parte convenuta: "1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del petitum e della causa petendi; per le ragioni indicate nel § 1 della comparsa; 2) nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. Con vittoria di spese e compensi di lite.”

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



**1.1.** Con atto di citazione notificato telematicamente in data 21 giugno 2019 il sig. [REDACTED] Vincenzo ha convenuto nel presente giudizio la [REDACTED] s.p.a. per ivi sentir accertare e dichiarare la violazione dell'art.125bis del D.Lgs. 1 settembre 1993 nr.385 con riferimento al contratto di prestito personale al consumo “[REDACTED]”, n.7320732 sottoscritto in data 04 novembre 2016 e, per l'effetto, rimodulare il piano di ammortamento dell'operazione finanziaria posta in essere.

**1.2.** A fondamento della pretesa l'istante evidenzia che in data 04 novembre 2016 ebbe a stipulare con la [REDACTED] s.p.a. il contratto di finanziamento “[REDACTED] [REDACTED]” recante nr.7320732 per il complessivo importo di € 67.653,70 da rimborsare a mezzo nr.120 rate mensili da € 563,73 ciascuna. All'atto della sottoscrizione per adesione al menzionato prodotto finanziario, la mutuataria prospettava l'applicazione di un T.A.N. fisso per l'intera durata del piano di ammortamento del 10,00% ed un T.A.E.G. del 10,48% calcolato su un capitale di € 42.658,09 composto dalla somma dell'importo massimo messo a disposizione del consumatore (€ 36.901,46) ed il costo del premio assicurativo di € 5.756,63.

**1.3.** L'attore lamenta una significativa discordanza tra il reale costo complessivo del credito applicato al mutuo erogatogli e quello pubblicizzato dalla società mutuataria e dichiarato in seno al contratto di finanziamento; in particolare evidenzia che le modalità di determinazione del T.A.E.G. dettate in materia dalla direttiva 2008/47/CEE, recepita con il D.Lgs. 141/2010, lasciano emergere l'applicazione di un tasso annuo economico globale attestantesi sul 14,790%, superiore a quanto prospettato al mutuatario in sede precontrattuale. Tutto quanto precede giustificerebbe, secondo la prospettazione attorea, l'applicazione del disposto di cui all'art. 125 bis, comma 7 TUB, ovvero la sostituzione del tasso di interesse convenzionale con il tasso minimo dei BOT.

**1.4.** Nel corso del giudizio, costituitasi la convenuta [REDACTED] s.p.a. che resisteva alla domanda eccependo altresì la nullità della citazione, veniva espletata C.T.U. e, all'udienza cartolare del 17 maggio 2022, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle rispettive memorie di replica

**2.1.** Le doglianze di parte attrice sono fondate. Come è noto, il vigente art. 121 TUB nel testo ratione temporis applicabile prevede che “Nel costo totale del credito sono



inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”

**2.2.** Nel caso ora in esame, il contratto di finanziamento “ [REDACTED] ” n.7320732 di euro 42.658,09 concesso da [REDACTED] S.p.A. al sig. Vincenzo [REDACTED] – in cui trovano applicazione le previsioni normative sopra richiamate – qualifica espressamente la polizza assicurativa sottoscritta da parte attrice come facoltativa.

**2.3.** Al riguardo, è ormai nozione acquisita e condivisa sia dai Collegi territoriali dell'ABF, sia dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Corte di Cass. 8806/2017) la considerazione per cui l'espressa qualificazione come facoltativa della polizza (o delle polizze) assicurativa(e) sottoscritta(e) dal cliente non è di per sé sola sufficiente e decisiva per considerare la polizza (o le polizze) facoltativa(e) anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 TUB (cfr. tra le molte Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n. 7811/2016).

**2.4.** La conclusione in parola poggia sulla ritenuta inadeguatezza del solo dato formale per una valutazione (e una conseguente qualificazione) in termini di facoltatività della polizza assicurativa ai fini di cui all'art. 121 TUB.

In tale senso, occorre certamente rammentare quali siano gli indici che - apprezzati unitariamente - possono giustificare l'inclusività del costo di assicurazione nel calcolo del TAEG.

**2.5.** Nello specifico, si prescinde dal dato testuale della facoltatività del costo assicurativo dovendosi - al contrario - valorizzare quando la polizza assicurativa assuma in concreto la funzione di copertura del credito e si sia in presenza dei seguenti indici: i) la polizza sia connessa all'erogazione del credito, ii) vi sia contestualità della sottoscrizione, iii) vi sia pari durata dell'ammortamento e della copertura assicurativa, iv) l'intermediario risulti contraente beneficiario della polizza v) e - non da ultimo - vi



sia eventuale remunerazione significativa dell'intermediario per il collocamento della polizza sul mercato. (sul punto diffusamente Decisione ABF N. 10617 del 12 settembre 2017).

**2.6.** Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte attrice, tenuto conto della documentazione trasfusa in atti, ricorrono sostanzialmente quasi tutte le presunzioni su rammentate.

Risulta, infatti, che il costo della polizza Polizza vita “**[REDACTED]** S.p.A.” sia stato finanziato dalla convenuta. Infatti la **[REDACTED]** ha messo a disposizione del cliente un importo complessivamente pari ad euro 42.658,09, di cui euro 36.901,46 quale capitale richiesto dal sig. **[REDACTED]** ed euro 5.756,63 per il finanziamento della polizza vita **[REDACTED]** S.p.A.

La conclusione della polizza, definita dalla convenuta facoltativa, ma con evidenza intermediata da **[REDACTED]** s.p.a. (la quale ha trasmesso i dati alla compagnia assicurativa per la stipula, e ha provveduto anche ad anticipare il premio) appare quindi del tutto avulsa dal programma negoziale perseguito dall'attore.

**2.7.** La durata del programma assicurativo era, poi, del tutto sovrapponibile a quella del finanziamento; 120 la rate mensili previste per la restituzione del capitale e interessi finanziati e 120 mesi la durata del programma assicurativo con **[REDACTED]** S.p.A. (cfr. modulo adesione alla polizza collettiva lettera B).

Appare quindi assai poco credibile, anche sotto tale profilo, che con il contratto di finanziamento non sussista alcun collegamento obiettivo e voluto.

**2.8.** Occorre in ultimo rilevare come il costo assicurativo sia eziologicamente correlato a coprire e garantire il rimborso totale o parziale del credito erogato. Ed infatti, dalla stessa compilazione del questionario di polizza (cfr. emerge proprio che lo scopo dell'assicurazione fosse quello di far fronte (in caso di eventi avversi gravi alla salute ostativi alla produzione di reddito) alle sopravvenute difficoltà conservando una stabilità economica e dunque consentire la riscossione del premio anticipato.

La polizza assicurativa può, pertanto, ritenersi connessa al contratto di finanziamento in quanto idonee a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato, mantenendo tendenzialmente inalterate le originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, che incidono sul relativo rischio di solvibilità e alla luce delle quali il finanziatore ha effettuato la valutazione del merito creditizio.



Di per sé tale dato, autonomamente considerato, non consente in realtà di escludere una automatica sovrapposizione tra la natura obbligatoria del servizio accessorio e la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento, subordinando l'inclusione dei costi dei “servizi accessori -comunque- connessi” solo se qualificabili anche obbligatori. Ed infatti, il ricorso al mero rapporto di connessione implicherebbe la qualificazione di ogni polizza assicurativa idonea ad incidere sul rischio di solvibilità del cliente come servizio accessorio obbligatorio ai sensi dell'art. 121 TUB, eliminando in tal modo la funzione selettiva del medesimo criterio.

**2.9.** Ciò posto, appare, pertanto, condivisibile la subordinazione della qualificazione come obbligatoria della polizza assicurativa alla presenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato, che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e, conseguentemente, al contenimento del rischio di una sua insolvenza. Orbene, tale rapporto può ritenersi sussistente allorquando la polizza – oltre a presentare, appunto, una (diretta o indiretta) funzione di copertura del credito ed essere stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento – abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento e preveda un capitale (polizza vita) o un indennizzo (polizza danni), dovuti in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo, garantendo in tal modo “l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale-finanziaria e, quindi, di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito” (sul punto vedasi diffusamente Collegio di Napoli, decisione n. 3828/2014).

Ebbene, nel caso di specie è del tutto evidente come risultino inverate le circostanze di cui sopra, stante il tenore esplicito delle condizioni di assicurazione ove la somma rimborsabile (in caso di infortunio e ricovero ospedaliero) appare parametrata alla somma delle rate mensili di finanziamento dovute che hanno scadenza nel periodo di malattia comprovato.

**2.10.** Ne deriva che rientrando il costo dell'assicurazione stipulata in corrispondenza del finanziamento, nel TAEG, il costo complessivo del finanziamento si discosta ab initio dal tasso riportato in contratto.



**3.1.** Chiarito tale profilo, occorre ora affrontare la conseguenza della mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG e della relativa pubblicizzazione e/o difforme pubblicizzazione del dato.

**3.2.** Viene, quindi, in rilievo l'art. 125-bis, d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale, al suo sesto comma, così stabilisce: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

**3.3.** La sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 125 bis del T.U.B. per il credito ai consumatori, prevede inoltre che il TAEG indicato in contratto debba essere sostituito con il c.d. tasso sostitutivo BOT, più basso, emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di interesse, commissioni o altre spese.

**3.4.** Nel presente processo è stata dunque ammessa consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento “” recante nr.7320732 (come definito dall'articolo 121, comma 1, lettera e): “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”), includendo le spese per l'assicurazione e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore.

**3.5.** La consulenza tecnica d'ufficio ha dunque verificato includendo gli oneri assicurativi che “il TAEG del rapporto risulta pari al 14,47%, misura superiore a quella indicata in contratto e pari al 10,48%” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio dep. 30/06/2020).

**3.6.** L'ausiliare ha pertanto provveduto rielaborare il piano di ammortamento del finanziamento n.7320732 ricostruendolo al tasso BOT ex art.125 bis TUB. A seguito della rielaborazione del finanziamento dedotto in lite – rielaborazione operata, ex art.125 bis TUB, liquidando gli interessi al tasso minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto – il consulente ha accertato che il finanziamento



andrebbe rimborsato mediante il pagamento di n.120 rate di euro 307,05 ciascuna, per un importo complessivo di euro 36.846,00 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto.

**3.7.** In conformità alla suddetta rielaborazione va accertato il reale piano di ammortamento del contratto di finanziamento “” recante nr.7320732 con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla relativa rettifica e rimodulazione.

**4.1.** Le spese di lite, da distrarsi, e quelle di consulente - già liquidate in atti - seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 oltre al rimborso delle spese e competenze di mediazione obbligatoria in favore della parte vittoriosa, che si liquidano in € 420,00 (compenso tabellare ex art. 25 bis DM 55/2014 per la partecipazione al primo incontro, scaglione di valore come da domanda).

---

**Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

**Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000**

---

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.600,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 810,00
<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 4.025,00</b>

### PROSPETTO FINALE

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 4.025,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 603,75</b>
<b>Spese</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>COMPENSO LIQUIDATO</b>	<b>€ 4.978,75</b>





## P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la violazione dell'art.125 comma 6 T.U.B. con riferimento al contratto di prestito personale al consumo "[REDACTED]" n.7320732 sottoscritto in data 04 novembre 2016 concesso da [REDACTED] S.p.A. al sig. Vincenzo [REDACTED] per difformità del TAEG indicato nel contratto pubblicizzato nella documentazione predisposta rispetto al il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento e per l'effetto;
- 2) ACCERTA che il piano di ammortamento del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 - previa rielaborazione operata, ex art.125 bis TUB, liquidando gli interessi al tasso minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto - prevede il rimborso mediante il pagamento di n.120 rate di euro 307,05 ciascuna, per un importo complessivo di euro 36.846,00 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto, CONDANNANDO la [REDACTED] s.p.a. alla corrispondente rettifica del piano di ammortamento;
- 3) CONDANNA [REDACTED] s.p.a. al rimborso delle spese e competenze di mediazione obbligatoria in favore dell'avv. Pierluigi Telese quale procuratore antistatario di parte attrice, che si liquidano in € 420,00 (compenso tabellare ex art. 25 bis DM 55/2014) nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Pierluigi Telese quale procuratore antistatario di parte attrice, che liquida in complessivi € 4.978,75, oltre Iva e Cpa come per legge se dovute;
- 4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico della [REDACTED] s.p.a.

Napoli li 14/09/2022

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

